



Allegato "A"

CITTÀ DI BARLETTA

*Medaglia d'Oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida*

ASSESSORATO ALLE POLITICHE PER LA CASA

BANDO DI CONCORSO 2016 INDETTO AI SENSI DELL'ART.4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 10/2014 PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI BARLETTA E PER L'ASSEGNAZIONE DI N.24 ALLOGGI IN FASE DI COSTRUZIONE REALIZZATI CON I FONDI DI CUI ALLA LEGGE N.133/2008 ART. 11 (PIANO CASA) PER SPECIFICHE CATEGORIE.

IL DIRIGENTE

RENDE NOTO CHE

E' indetto, ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014, Bando di Concorso per la formazione della graduatoria finalizzata all' assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, disponibili e/o che si renderanno disponibili nel Comune di Barletta e per la formazione della graduatoria riservata alle specifiche categorie di cui all'art.11, comma 2, del D.L. 112/08, convertito in L. 133/08 per l'assegnazione di 24 alloggi in fase di realizzazione.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

A norma dell'art. 3 della L. R. n. 07/04/2014, n. 10, può partecipare al presente concorso per l'assegnazione di alloggi di e.r.p. :

a) chi ha la cittadinanza italiana.

Il cittadino straniero è ammesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dell'articolo 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo); il concorrente cittadino straniero extracomunitario deve dichiarare nella domanda di risiedere da oltre **due anni** dalla data di scadenza del bando nel Comune di Barletta o **da almeno cinque anni** nella Regione Puglia o **dieci anni** in Italia e deve, inoltre, produrre, allegato alla domanda, il permesso di soggiorno di tutti i componenti il nucleo familiare dichiarati;

b) chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località; ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard di cui all'articolo 10, comma 2;

d) chi non ha già ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque

forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al limite di **€ 13.000,00**, determinato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), vigente al momento della scadenza del bando di concorso.

Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni per il nucleo familiare. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi (*assegno di maternità, assegno tre figli minori, libri di testo, abbattimento barriere architettoniche, spese mediche e funerarie ecc.*), quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento;

La mancanza di reddito deve essere autocertificata e può essere anche documentata da certificato di disoccupazione rilasciato dall'Ufficio Provinciale del Lavoro. Deve essere dichiarata l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio.

f) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni.

Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:

- i conviventi more uxorio;
- gli ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;
- gli affini fino al secondo grado che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che siano inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.

I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e f) di cui al comma 1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare al momento della presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto.

La Giunta Regionale, in sede di localizzazione degli interventi, può stabilire particolari requisiti aggiuntivi per l'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità ovvero in relazione a peculiari esigenze locali.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - PUNTEGGI

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso debbono essere compilate obbligatoriamente in bollo da € 16,00 su appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dal sito internet comunale www.comune.Barletta.bt.it e in distribuzione presso i seguenti uffici del Comune di Barletta:

- ✓ **Ufficio Casa** sito al primo piano del Settore Manutenzioni al viale Marconi, 31;
- ✓ **Ufficio URP** sito al piano terra del Palazzo di Città del Comune di Barletta in Corso Vittorio Emanuele, 94;

Nei predetti moduli è contenuto un questionario cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con esattezza. Il questionario è formulato in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, con riferimento ai requisiti di ammissibilità al bando ed alle condizioni il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi.

Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente esonera l'operatore comunale e sindacale da ogni responsabilità in merito all'eventuale assistenza fornita nella compilazione della stessa.

Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi della legge penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti e determineranno l'automatica esclusione dal bando.

I punteggi da attribuire ai concorrenti sono quelli da a1) a16) di seguito indicati:

a1) reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 457/1978, non superiore ai seguenti limiti:

- a) inferiore ad una pensione sociale: **punti 4;**
- b) inferiore ad una pensione minima INPS: **punti 3;**
- c) inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale: **punti 2;**

a2) nucleo familiare composto:

- a) da 3 a 4 unità: **punti 1;**
- b) da 5 a 6: **punti 2;**
- c) da 7 ed oltre: **punti 3;**

a3) un componente con uno o più minori a carico (*monogenitoriale*): **punti 2;**

a4) richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: **punti 1;**

a5) famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: **punti 1;**

Tale punteggio è attribuibile:

- purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età;
- qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

a6) presenza di disabili nel nucleo familiare: **punti 3;**

Ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 per cento;

a7) nuclei familiari che rientrino in Italia o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data del bando per stabilirvi la loro residenza, emigrati, profughi: **punti 1;**

a8) richiedenti la cui sede lavorativa si trova ad una distanza superiore a 40 km da quella di residenza: **punti 1;**

a9) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale:

punti 4.

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto;

a10) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente

all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione: **punti 2.**

Il punteggio di cui alle lettere a9) e a10) non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando;

a11) richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: **punti 2.**

La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto;

Nel caso in cui del nucleo familiare fanno parte il convivente *more uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini fino al secondo grado o persone non legate da vincoli di parentela o affinità, devono dichiarare, nelle forme di legge, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando.

a12) richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 10:
a) oltre 2 persone in più: **punti 1;**
b) oltre 3 persone in più: **punti 2;**

a13) richiedenti fruitori di alloggio di servizio che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo: **punti 1;**

a14) richiedenti che devono abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando: **punti 6;**

a15) richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato: **punti 6.**

*Non rientra nell'inadempienza contrattuale la **morosità incolpevole** legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare nell'anno di riferimento (così come definiti dall'art.2 del D.M. 14 maggio 2014).*

a16) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30 per cento sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 3: **punti 1.**

Non sono cumulabili i punteggi:

- a 9) con a10);**
- a14) con a15);**
- a14) e a15) con a9), a10), a11), a12) e a13).**

RACCOLTA DELLE DOMANDE - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - OPPOSIZIONI E RICORSI.

Le domande di partecipazione al presente bando, compilate **esclusivamente** sui moduli predisposti dal Comune, intestate a : **Comune di Barletta – Settore Manutenzioni – Ufficio Casa – Viale Marconi n. 31, 76121 BARLETTA (BT)**, devono riportare sulla busta una delle seguenti causali:

- **DOMANDA ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P.;**
- **DOMANDA ASSEGNAZIONE 24 ALLOGGI – PIANO CASA;**

e essere inviate, entro il **45° giorno** di pubblicazione del bando, con una delle seguenti modalità:

1. **a mezzo di raccomandata**, a tal fine farà fede la ricevuta o il timbro e la data dell'ufficio postale di spedizione;
2. **per via telematica** mediante un indirizzo personale di posta elettronica certificata ovvero di un proprio delegato, al seguente indirizzo pec: **protocollo@cert.comune.barletta.bt.it**. *In tal caso alla PEC deve essere allegato il documento di delega firmato dal richiedente e il documento di riconoscimento del delegato.*
3. **a mano**, all'Ufficio Protocollo del Comune sito in Corso Vittorio Emanuele n.94 c/o ufficio URP .

Alla domanda, deve essere allegata copia di un valido documento di identità di chi la sottoscrive, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, pena nullità della stessa.

Entro novanta giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione stabiliti nel bando, l'ufficio comunale competente provvede a formulare la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi attribuiti a ogni singola domanda e a pubblicarla nelle stesse forme in cui è stato pubblicato il bando nonché a darne comunicazione a ogni singolo concorrente.

Entro trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate di un parere alla Commissione provinciale di cui all'articolo 42, legge regionale n. 10/2014, per il tramite dell'ufficio comunale competente. Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del parere, alla Commissione.

La Commissione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria.

L'Ufficio comunale competente, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione sulla graduatoria provvisoria, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nelle stesse forme in cui è stato pubblicato il bando. Della formazione di detta graduatoria definitiva, il comune dà notizia alla struttura regionale competente, con indicazione del numero delle domande ammesse, del numero degli alloggi assegnati e del numero di alloggi eventualmente disponibili.

PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DI CUI AL PRESENTE BANDO IL CONCORRENTE DEVE DICHIARARE NELL' APPOSITO MODELLO DI DOMANDA DI TROVARSI IN UNA O PIÙ CONDIZIONI INDICATE E PRODURRE LA DOCUMENTAZIONE DEL CASO .

Qualora il concorrente richiede il punteggio relativo ai locali impropriamente adibiti ad alloggio, ai locali antigienici, nonché ad alloggi sovraffollati, il Comune di Barletta si riserva di effettuare appositi sopralluoghi.

La valutazione del punteggio sarà effettuata sulla scorta di quanto dichiarato nella domanda e della eventuale documentazione allegata.

Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, è effettuato il sorteggio a cura di un notaio o di un ufficiale rogante.

VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE

Prima dell'assegnazione degli alloggi è verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione. Il mutamento dei requisiti di cui alle lettere da a1) ad a8), fra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione non influisce sulla collocazione in graduatoria, purché permangano i requisiti di cui alle lettere da a9 ad a16 del medesimo articolo e, per quanto attiene al requisito a15), purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato.

Il comune, accertata la mancanza nel concorrente di alcuno dei requisiti di cui al comma 2, avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa del concorrente, dandone comunicazione a quest'ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può proporre la richiesta di parere alla Commissione di cui all'articolo 42, legge regionale n. 10/2014.

Il Comune e l'ARCA Puglia Centrale possono, in qualsiasi momento, espletare accertamenti volti a verificare la permanenza e l'esistenza dei requisiti (art.8 p.4 della L.R. n.10/2014).

ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL'ALLOGGIO

L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal responsabile dell'ufficio competente del comune.

E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 22, sia non inferiore a mq. 45. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:

- a) 45 mq per nuclei familiari composti da una o due persone.
- b) 55 mq per nuclei familiari composti da tre persone.
- c) 70 mq per nuclei familiari composti da quattro persone.
- d) 85 mq per nuclei familiari composti da cinque persone.
- e) 95 mq per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.

Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del comune e dell'ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico, né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di bisogno.

SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI

Il Comune, di intesa con l'ente gestore, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dà notizia agli aventi diritto dell'avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.

La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo, è effettuata dall'assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti.

In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria nel rispetto comunque dei parametri di cui all'articolo 10, comma 2 della Legge Regionale n.10 del 07.04.2014.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rifiutare l'alloggio a essi proposto se non per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all'assegnazione.

In caso di mancata scelta non adeguatamente motivata, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.

Ove le giustificazioni siano ritenute valide, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta tra gli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili entro i termini di validità della graduatoria ove è utilmente collocato.

Il contratto di locazione semplice è stipulato tra l'assegnatario dell'alloggio e l'ente gestore che consegna i regolamenti all'assegnatario stesso e comunica al Comune interessato la data di consegna degli alloggi e il nominativo dell'assegnatario.

L'alloggio deve essere occupato stabilmente dall'assegnatario entro trenta giorni dalla data di consegna. In caso di lavoratore emigrato all'estero il termine è elevato a sessanta giorni.

La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione dichiarata ai sensi dell'articolo 17.

La Giunta regionale, sentiti gli enti gestori e le organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative a livello regionale, approva il contratto-tipo di locazione degli alloggi sottoposti alla disciplina della presente legge. Qualora la Giunta regionale adotti modifiche al contratto tipo di locazione in essere, l'ente gestore predispone il nuovo contratto e lo comunica all'assegnatario.

Il contratto tipo contiene:

- a) il verbale dello stato dell'alloggio al momento della consegna e il prospetto per il canone di locazione.
- b) i diritti e i doveri degli occupanti l'alloggio.
- c) le norme che disciplinano il subentro degli aventi diritto nell'assegnazione e nel contratto.
- d) le modalità di pagamento e di aggiornamento del canone e delle quote accessorie, delle eventuali indennità di mora e della misura degli interessi moratori e delle eventuali ulteriori sanzioni e penalità applicabili.
- e) l'obbligo di assunzione, da parte dell'assegnatario, degli oneri derivanti dall'istituzione della autogestione delle parti e dei servizi comuni.
- f) l'indicazione analitica degli oneri di manutenzione ordinaria a carico dell'assegnatario.
- g) le cause di risoluzione dei rapporti di locazione, di annullamento e decadenza dell'assegnazione.
- h) le norme che regolano la mobilità.

AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE DI ASSEGNAZIONE

E' facoltà del comune di Barletta pubblicare bandi integrativi nell'arco del quadriennio di validità della graduatoria.

Per la presentazione delle domande, l'istruttoria e la formazione della graduatoria valgono le disposizioni dei precedenti punti.

PER L'ASSEGNAZIONE DI N°24 ALLOGGI REALIZZATI CON FONDI ISTITUITI CON D.L. N. 159/2007 CONVERTITO CON SS. MM. II. DALLA LEGGE N.222/2007 E CONVOGLIATI NEL FONDO DI CUI ALLA LEGGE N.133/2008 ART.11(PIANO CASA) IN CORSO DI COSTRUZIONE NEL COMUNE DI BARLETTA ALL'INTERNO DEL P.d. Z. EX L.167/62 SARANNO RISPETTATI I SEGUENTI CRITERI E CONDIZIONI :

Possono partecipare i seguenti soggetti di cui all'art. 11 della legge n.133/2008 comma 2 :

- Nuclei familiari a basso reddito, anche **monoparentale** o **monoreddito**;
- **Giovani coppie** a basso reddito, di cui alla lett. a5) art.5 della L.R. n.10/2014;
- **Anziani** in condizioni sociali o economiche svantaggiate, di cui alla lett. a4) art.5 della L.R. n.10/2014;
- Soggetti sottoposti a **procedure esecutive di rilascio alloggio**;
- Nuclei familiari il cui reddito annuo complessivo sia non superiore a **€ 13.000,00** determinato ai sensi dell'art.21 della legge 5 agosto 1978 n.457 vigente al momento della scadenza del bando di concorso, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone **ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap** con invalidità superiore al 66% che non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza, art.1 della legge n.9/2007;
- **Immigrati regolari** a basso reddito, **residenti da almeno dieci anni** nel territorio nazionale ovvero da almeno **cinque anni nella medesima regione**;

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

a) chi ha la cittadinanza italiana.

Il cittadino straniero è ammesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dell'articolo 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo); il concorrente cittadino straniero extracomunitario deve dichiarare nella domanda di risiedere da oltre **due anni** dalla data di scadenza del bando nel Comune di Barletta o **da almeno cinque anni** nella Regione Puglia o **dieci anni** in Italia e deve, inoltre, produrre, allegato alla domanda, il permesso di soggiorno di tutti i componenti il nucleo familiare dichiarati;

b) chi ha la residenza anagrafica esclusiva nel comune di Barletta;

c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato nella regione di residenza; ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard di cui all'articolo 10, comma 2 L.R. n.10/2014;

d) chi non ha già ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

e) chi ha fruito nell'anno 2014 di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al limite di **€ 13.000,00**, determinato ai sensi dell'art.21 della legge n.457/78.

Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni per il nucleo familiare. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi (*assegno di maternità, assegno tre figli minori, libri di testo, abbattimento barriere architettoniche, spese mediche e funerarie ecc.*), quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento;

La mancanza di reddito deve essere autocertificata e può essere anche documentata da certificato di disoccupazione rilasciato dall'Ufficio Provinciale del Lavoro.
Deve essere dichiarata l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio.

f) chi è destinatario di un **provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione** di immobile adibito ad uso abitativo;

g) chi ha nel proprio nucleo familiare persone **ultrasessantacinquenni, malati terminali, portatori di handicap** con invalidità superiore al 66%.

Gli alloggi di e.r.p. realizzati per espressa previsione con fondi istituiti con D.L. n.159/2007, risultano, secondo i criteri di cui all'art. 10 della L.R. n.10/2014, adeguati a nuclei familiari da n. 1 – 2 e 3 componenti:

- N. 8 appartamenti di mq 52,58;
- N. 8 appartamenti di mq 64,54;
- N. 8 appartamenti di mq 65,10;

La graduatoria viene formulata sulla base di punteggi da attribuirsi in relazione alle condizioni dichiarate e riferite al dichiarante ed al suo nucleo familiare.

Gli alloggi di cui al titolo anzidetto non vengono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 10/2014;

Qualora, esaurito l'elenco dei nuclei familiari, di cui all'art.11 della L.133/2008, risultino disponibili alloggi, gli stessi, saranno assegnati ai concorrenti inseriti nella graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi E.R.P. nel rispetto degli standard abitativi di cui alla legge regionale n.10/2014 .

CONTROLLI

In attuazione degli adempimenti in materia di controlli e sanzioni previsti dal D.P.R. n.445/2000 saranno effettuati idonei controlli per la verifica delle autocertificazioni rese dai partecipanti utilmente collocati in graduatoria.

Nei casi di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, il richiedente sarà escluso dalla graduatoria e decadrà immediatamente dall'eventuale assegnazione concessagli, con obbligo di rilascio immediato e restituzione dell'immobile assegnato e/o occupato, fermo restando la perseguibilità ai sensi del codice penale e delle vigenti leggi in materia.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, in riferimento al procedimento instaurato col presente bando, si informa che il trattamento dei dati personali acquisiti in dipendenza della partecipazione al presente concorso:

a) è effettuato in base alla Legge Regionale n.10 del 7 Aprile 2014 e all'art.11 della Legge 133/2008.

b) avverrà, anche con l'ausilio di strumenti informatici, presso l'Ufficio Istruttorio e l'Ufficio Protocollo di questo Comune.

c) il conferimento dei dati è necessario per consentire la partecipazione del concorrente alla presente selezione ed il mancato consenso al loro trattamento impedisce di partecipare alla selezione medesima.

d) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione, nei limiti soggettivi ed oggettivi previsti da norme di legge e/o regolamento: ai dipendenti di questo Comune necessariamente coinvolti, per obbligo normativo o contrattuale, nel procedimento di selezione in questione; ai soggetti pubblici con riferimento alle rispettive funzioni pubbliche previste da leggi e regolamenti; agli altri soggetti titolari del diritto di accesso a norma della legge 241/90. Gli eventuali dati sensibili e/o giudiziari, riportati nella domanda e negli allegati documenti, saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione ad organi della pubblica amministrazione soltanto nei casi rispettivamente previsti dalla legge e dal Garante.

e) il titolare dei dati personali potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati da parte di questo Ente, i suoi diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs 196/2003.

f) titolare del trattamento è il Responsabile del Servizio pro-tempore, responsabile del trattamento dei dati, nonché del diritto di accesso ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ogni utile informazione l'interessato potrà rivolgersi **all'Ufficio CASA** oppure presso **le organizzazioni sindacali degli inquilini**.

NORMA FINALE

Della pubblicazione del presente bando è dato avviso sui quotidiani locali. Lo stesso viene affisso presso le sedi dell'ente gestore territorialmente competente e delle organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative sul territorio.

Il Comune dà notizia dell'avvenuta pubblicazione del bando alla competente struttura regionale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L. R. n. 10/2014.

SI AVVERTE

CHE TUTTI I RICHIEDENTI ISCRITTI NELLA VIGENTE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI ERP CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO IN DATA 03.01.2006 SONO OBBLIGATI PENA **ESCLUSIONE** A PARTECIPARE AL PRESENTE BANDO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA.

CHE I SOGGETTI CHE OCCUPANO ABUSIVAMENTE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA **NON POSSONO PARTECIPARE** ALLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DELLA MEDESIMA NATURA **PER I CINQUE ANNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ACCERTAMENTO DELL'OCCUPAZIONE ABUSIVA** GIUSTA D.L. N. 47 DEL 28/03/2014.

Barletta

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Rosa Di Palma

L'ASSESSORE
Avv. Marcello Lanotte